



Norme operative per il servizio medico di emergenza con elicotteri

NORME OPERATIVE PER IL SERVIZIO MEDICO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI

Art. 1

Servizio medico di emergenza con elicotteri

- a) Per Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri (*Helicopter Emergency Medical Service*) di seguito indicato come HEMS, si intende un'attività di volo con elicottero effettuata con lo scopo di facilitare l'assistenza medica di emergenza, dove è essenziale il trasporto rapido ed immediato di:
- (i) Personale sanitario;
 - (ii) Equipaggiamento sanitario;
 - (iii) Persone malate, infortunate, etc;
 - (iv) Attrezzature, sangue, organi, farmaci, etc.
- b) Nell'ambito dell'impiego HEMS possono essere previste le seguenti operazioni speciali:
- (i) Operazioni con verricello per lo sbarco ed imbarco di membri dell'equipaggio di missione e materiale, e il recupero infortunati (HHO);
 - (ii) Lo sbarco ed imbarco di membri dell'equipaggio di missione dal volo stazionario e il recupero di infortunati secondo procedure che devono essere approvate dall'ENAC.
- c) Le operazioni di soccorso (SAR) che prevedono l'uso del gancio baricentro non sono considerate operazioni HEMS. Per le operazioni di soccorso con elicottero (SAR) continua ad applicarsi quanto disposto nella parte seconda del DD 41/6821/M. 3 E dell'8 novembre 1994.
- d) La missione HEMS è caratterizzata dalla situazione di emergenza sanitaria che l'ha originata e dalle prestazioni mediche specialistiche che i componenti dell'equipaggio potrebbero assicurare, indipendentemente dalla quota e dall'area in cui la missione si svolge. Qualora siano prevalenti le esigenze di portare soccorso a persone minacciate da ambiente ostile, si applicano i requisiti di cui alla parte seconda del DD 41/6821/M. 3 E dell'8 novembre 1994.

Art. 2

Requisiti

- a) Alle attività HEMS si applicano i requisiti tecnico-operativi dal regolamento ENAC sul rilascio del Certificato di Operatore aereo per imprese di trasporto aereo e le integrazioni riportate nel presente Regolamento.
- b) L'attività HEMS può essere svolta solo da un Operatore in possesso di un certificato di Operatore Aereo (COA) per impresa di Trasporto Aereo, rilasciato secondo i requisiti contenuti nella JAR-OPS 3, che comprenda l'approvazione HEMS per il tipo di elicottero che si intende impiegare.
- c) Per poter ottenere l'approvazione HEMS per il tipo di elicottero, l'Operatore deve soddisfare i requisiti contenuti nell'Appendice 1 alla JAR-OPS 3.005 (d) emendamento 3 del 1° aprile 2004 o versioni successive se adottate dall'ENAC, con le limitazioni ed integrazioni indicate nel presente Regolamento.

Art. 3
Base operativa HEMS

- a) La base operativa HEMS deve essere approvata dall'ENAC secondo I requisiti riportati nell'Appendice 1 alla JAR-OPS 3.005 (d) comma (d)(3).
- b) L'elisuperficie o l'aviosuperficie che serve la base operativa HEMS, deve essere conforme al Decreto Ministeriale "*Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio*" del 01.02.06, sia per gli aspetti relativi alla gestione che per le caratteristiche tecniche.

Art. 4
Destinazioni sanitarie ed elisuperfici al servizio di comunità isolate

- a) Ai fini del presente Regolamento sono considerate destinazioni sanitarie le strutture ospedaliere o sanitarie individuate dal Committente del servizio quali centri di riferimento (ospedali "HUB"), verso le quali viene di norma effettuato il trasporto.
- b) Le destinazioni sanitarie, se interessate da attività significativa, devono essere servite da elisuperfici conformi al DM 01.02.2006 sia per gli aspetti relativi alla gestione che per le caratteristiche tecniche stabilite per operazioni diurne e, ove richiesto, per quelle notturne.
- c) La gestione delle elisuperfici delle destinazioni sanitarie è subordinata alla approvazione dell'ENAC.
- d) Le seguenti elisuperfici, se interessate da significativa attività HEMS, devono essere conformi al DM 01.02.2006 sia per gli aspetti relativi alla gestione che per le caratteristiche tecniche:
 - (i) elisuperfici a servizio delle comunità isolate, per le quali il servizio HEMS costituisce il principale mezzo di trasporto medico;
 - (ii) elisuperfici a servizio delle strutture ospedaliere che non costituiscono destinazioni sanitarie secondo le previsioni di cui al precedente comma (a).
- e) L'attività HEMS è considerata significativa quando i dati statistici dimostrino un'attività annuale superiore ai 50 (cinquanta) interventi, corrispondenti a 100 (cento) movimenti di cui all'articolo 7 del DM 01.02.2006.
- f) Le operazioni con elicotteri con massa massima certificata al decollo uguale o inferiore a 5700 Kg sulle elisuperfici citate al paragrafo (d)(i) e (ii) ubicate in ambiente ostile, anche se non interessate da significativa attività HEMS, devono essere effettuate in accordo ai requisiti di prestazioni contenuti in Appendice 1 alla JAR-OPS 3.005 (d) paragrafo (c)(2)(i)(A) rispettivamente.
- g) Il Committente del servizio HEMS dovrà:
 - (i) individuare e comunicare all'ENAC la rete delle elisuperfici di cui ai precedenti commi (b) e (d);
 - (ii) comunicare all'ENAC con cadenza annuale le elisuperfici interessate da attività significativa.

Art. 5
Operazioni da e per siti di interesse pubblico

- a) I siti di interesse pubblico sono definiti nella JAR-OPS 3 Appendice 1 alla JAR-OPS 3.005(i).

Sono altresì considerati siti di interesse pubblico le elisuperfici a servizio delle comunità isolate, per le quali il servizio HEMS costituisce il principale mezzo di trasporto medico.

- b) Le operazioni sui siti di interesse pubblico di cui all'Appendice 1 alla JAR-OPS 3.005(i) possono essere consentite fino al 31 dicembre 2007 con le modalità e alle condizioni indicate nell'appendice stessa.

Art. 6
Assistenza antincendio delle elisuperfici

- a) L'assistenza antincendio deve essere fornita in accordo alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del DM 01.02.2006.

Art. 7
Limiti di impiego tempi di volo e di servizio dell'equipaggio di condotta e di missione

I limiti d'impiego sono quelli riportati nella corrente e pertinente normativa ENAC di riferimento.

Art. 8
Qualificazione di area di operazioni dei membri dell'equipaggio di condotta

- a) L'Operatore deve assicurare che ciascun membro di equipaggio di condotta, prima di poter essere designato quale pilota responsabile del volo, venga qualificato per la particolare rotta, area di operazioni e ruolo in accordo a quanto previsto dalla JAR-OPS 3.975.
- b) La qualificazione deve essere assicurata anche per le operazioni notturne, se previste.
- c) Scadenza e periodo di validità della qualificazione, nonché la successiva riquilificazione devono essere effettuate in accordo a quanto previsto dalla JAR-OPS 3.975.

Art. 9
Membro di equipaggio HEMS

- a) Il membro di equipaggio HEMS deve essere qualificato ed addestrato dall'Operatore in accordo ai programmi approvati dall'ENAC.
- b) Nel corso delle operazioni HEMS, il membro di equipaggio occupa il posto previsto per il copilota previa rimozione dei comandi di volo o loro disattivazione con sistema approvato dall'ENAC. La rimozione dei comandi di volo non è richiesta se il programma di addestramento comprende le informazioni necessarie ad evitare interferenze con i comandi di volo, e se il membro di equipaggio è a tale scopo autorizzato dall'Operatore.
- c) E' accettabile che il membro di equipaggio non occupi il posto del copilota nei seguenti casi:
- (i) nelle tratte verso la destinazione sanitaria se ricopre anche le funzioni di membro di equipaggio sanitario ed il suo intervento in tale veste è richiesto;
 - (ii) nel corso delle operazioni con il verricello (HHO), nel caso svolga le funzioni di Operatore di verricello;

(iii) quando l'equipaggio di condotta è costituito da pilota e copilota.

d) Non è richiesta la presenza del membro di equipaggio a bordo qualora:

- 1) dopo il primo atterraggio ad un sito HEMS, sia richiesta la spola tra la destinazione sanitaria ed il sito stesso per il trasporto di ulteriore materiale sanitario;
- 2) se il Comandante giudica che le condizioni del sito siano tali da non richiedere l'ausilio a bordo del membro di equipaggio.

La lettura e l'uso delle liste di controlli normali, anormali e di emergenza non rientrano tra i compiti del membro di equipaggio HEMS.

e) Il membro di equipaggio HEMS deve poter comunicare con il pilota tramite un impianto interfonico.

Art. 10 Operazioni notturne

a) A differenza di quanto previsto nell'Appendice 1 alla JAR-OPS 3.005(d) comma (c)(2)(i)(c), l'attività di volo notturna è consentita solo da o per:

- (i) strutture aperte al traffico notturno;
- (ii) elisuperfici conformi ai requisiti per la gestione ed alle caratteristiche tecniche per le operazioni notturne di cui al DM 01.02.2006.

b) Le operazioni notturne possono essere svolte solo da elicotteri certificati per il volo strumentale ed equipaggi in possesso dell'abilitazione strumentale.

Art. 11 Operazioni con verricello di soccorso

a) L'Operatore può essere autorizzato all'utilizzo del verricello di soccorso per le operazioni HEMS nei casi riportati all'articolo 1, comma (b) del presente Regolamento.

b) Se in possesso della specifica approvazione, rilasciata in accordo ai requisiti di cui all'Appendice 1 alla JAR-OPS 3.005(h) *Helicopter Hoist Operations (HHO)* con le integrazioni e le limitazioni elencate nel successivo paragrafo (c).

c) Le integrazioni e limitazioni rispetto all'Appendice 1 alla JAR-OPS 3.005(h) *Helicopter Hoist Operation (HHO)* sono le seguenti:

1. Per le installazioni la cui domanda di certificazione di tipo sia stata presentata dopo il 1.07.2006, in attuazione del paragrafo (e)(1) di cui all'Appendice 1 alla JAR-OPS 3.005(h) per effettuare operazioni al verricello con carichi umani, il verricello e le relative installazioni devono soddisfare i requisiti di seguito indicati:
 - CS 27.865 o CS 29.865;
 - JAR 27 o JAR 29 emendamento 2 (27.865) (29.865) o seguenti;
 - FAR 27.865 emendamento 36 incluso la rispondenza con la CS 27.865 (c)(6) o seguenti;
 - FAR 29 emendamento 43 (29.865) o seguenti.
2. Per le installazioni certificate prima del 1.07.2006 che non rispondono al punto (1) l'approvazione HHO di cui all'Appendice 1 alla JAR OPS 3.005(h) può essere

rilasciata sulla base della valutazione positiva della pregressa esperienza di servizio del verricello utilizzato ed inoltre della verifica che:

- l'installazione del verricello resista a un carico pari al fattore di carico limite di 3.5, o un fattore di carico più basso, comunque non inferiore a 2.5, purché sia stato dimostrato essere il massimo fattore di carico possibile durante operazioni al verricello, moltiplicato per il massimo carico esterno autorizzato;
- l'analisi di affidabilità del sistema di rilascio rapido primario e secondario tenga conto delle eventuali avarie meccaniche od elettriche del sistema;
- le istruzioni per il mantenimento della aeronavigabilità continua devono contenere le informazioni riguardanti gli intervalli delle ispezioni ed il limite di vita del cavo del verricello;
- il Manuale delle Operazioni (OM) riporti la procedura per notificare all'ENAC ogni incidente od inconveniente che si dovesse verificare durante le operazioni HHO.

Evidenza del soddisfacimento dei requisiti di cui sopra dovrà essere fornita da parte dell'operatore entro il 31 Dicembre 2007. Le autorizzazioni speciali già rilasciate restano valide fino a tale data.

3. Inoltre i seguenti requisiti devono essere soddisfatti :

- l'Operatore di verricello deve poter comunicare con l'equipaggio di condotta tramite un impianto interfonico;
- sono vietate le operazioni HHO notturne condotte sui siti operativi HEMS;
- le persone infortunate, sbarcate o imbarcate mediante il verricello devono essere assistite in questa operazione da personale qualificato dall'Operatore secondo i propri programmi di addestramento;
- l'elicottero deve essere certificato in categoria A o equivalente ai sensi della JAR-OPS 3 sottoparte F;
- l'Operatore deve sviluppare per gli elicotteri che effettuano tali operazioni un programma di monitoraggio dei parametri motore (*Engine Power Monitoring*);
- tutti i programmi di addestramento relativi alle operazioni con verricello devono essere approvati dall'ENAC.

d) Nel caso di sbarco o imbarco con il verricello di membri dell'equipaggio di missione questi devono:

- (i) essere fisicamente idonei e privi di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di volo;
- (ii) aver ricevuto un addestramento iniziale e ricorrente per il tipo di operazioni;
- (iii) essere dotati di opportuni dispositivi di protezione individuale anche in considerazione delle condizioni dell'ambiente nel quale vengono sbarcati;
- (iv) essere in contatto radio a due vie almeno con l'Operatore del verricello.

Art. 12

Sbarco e imbarco di membri di equipaggio di missione da volo stazionario e recupero infortunati

a) L'Operatore può utilizzare le tecniche di sbarco e imbarco di membri dell'equipaggio di missione da volo stazionario qualora, a giudizio del Comandante, nessuna scelta alternativa risulti disponibile a fronte dei tempi di intervento richiesti dall'emergenza sanitaria.

- b) Lo sbarco e imbarco dal volo stazionario può essere effettuato solo se in possesso della specifica approvazione dell'ENAC.
- c) Le persone infortunate sbarcate o imbarcate dal volo stazionario devono essere assistite in questa operazione da personale qualificato dall'Operatore secondo programmi di addestramento approvati dall'ENAC.
- d) Per ottenere l'approvazione dell'ENAC devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- (i) l'Operatore deve elaborare procedure operative che garantiscano un accettabile livello di sicurezza;
 - (ii) i membri di equipaggio che devono essere sbarcati dal volo stazionario siano dichiarati fisicamente idonei e privi di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di volo e abbiano ricevuto un addestramento iniziale e ricorrente per il tipo di operazioni;
 - (iii) i membri di equipaggio siano dotati di opportuni dispositivi di protezione individuale;
 - (iv) l'Operatore deve sviluppare per gli elicotteri che effettuano tali operazioni un programma di monitoraggio dei parametri motore (*Engine Power Monitoring*).

Art. 13

Cumulabilità delle funzioni

- a) Le funzioni di membro di equipaggio sanitario sono cumulabili con quelle di membro di equipaggio HEMS ma non con quelle di operatore di verricello.
- b) Le funzioni di operatore di verricello sono cumulabili con quelle di membro di equipaggio HEMS, ove opportunamente qualificato, secondo criteri sviluppati dall'Operatore in base al tipo di elicottero e al tipo di missione.
- c) Le funzioni di addetto ai servizi antincendio dell'elisuperficie non sono cumulabili con alcuna funzione che richieda la contemporanea presenza dell'interessato a bordo dell'elicottero.

Art. 14

Radiofaro di emergenza

- a) Gli elicotteri impegnati in attività HEMS devono essere dotati di trasmettitore-localizzatore automatico di emergenza (ELT(A)) in accordo alla JAR-OPS 3.820.

Art. 15

Servizi HEMS forniti da operatori non nazionali

- a) Un Operatore di nazionalità diversa da quella Italiana può fornire servizi HEMS nel territorio nazionale se dimostra di essere in possesso:
- del COA rilasciato in accordo ai requisiti JAR-OPS 3;
 - delle approvazioni relative alle attività HEMS rilasciate dall'Autorità dello Stato dell'Operatore.

Nel caso siano utilizzate varianti nazionali o esenzioni alla JAR-OPS 3 concesse dall'Autorità dello Stato dell'Operatore, esse devono essere valutate ed accettate dall'ENAC.

-
- b)** Qualora l'Operatore intenda impiegare il verricello in servizi HEMS, tali operazioni devono essere approvate dall'Autorità dello Stato dell'Operatore secondo i requisiti HHO. Il verricello e le relative installazioni devono essere approvati secondo le previsioni dell'articolo 11 del presente Regolamento.
 - c)** Il servizio HEMS deve essere reso in accordo ai requisiti del presente Regolamento, quando diversi da quelli contenuti nella JAR-OPS 3.
 - d)** Il servizio HEMS può essere svolto solo se sono concordate tra l'Autorità dello Stato dell'Operatore e l'ENAC le modalità con cui viene assicurata la sorveglianza delle operazioni.

Art. 16
Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2007 ed annulla la precedente edizione 2 del 1° marzo 2004.